



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



**I contenuti del Decreto legislativo
31 dicembre 2012, n. 249 di attuazione della
direttiva 2009/119/CE che stabilisce per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo
di scorte di petrolio greggio e/o prodotti
petroliferi**

15 Febbraio 2013

DGSAIE



La Direttiva ed il decreto di recepimento

- La Direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 impone agli Stati Membri un obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio e/o prodotti petroliferi prevede che **entro il 31/12/2012 siano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva stessa**
- **La legge Comunitaria del 2011, in particolare l'Art. 17, commi 5 e 6 e l'allegato B, ha definito i criteri direttivi e i principi a cui attenersi nella predisposizione di questo "d.lgs. scorte"**
- **La G.U. n. 22 del 26-1-2013 ha pubblicato il decreto legislativo n. 249/2012 di recepimento che prevede come data di entrata in vigore del provvedimento il 10-2-2013**




DEFINIZIONI DI SCORTE PETROLIFERE

- **Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi.**
- **Le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi)**
- **Le scorte petrolifere: somma di tutte le scorte detenute in uno SM in base ad una delle tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali)**

SCORTE SPECIFICHE
o in PRODOTTI

SCORTE DI SICUREZZA

SCORTE COMMERCIALI





Soggetti obbligati a detenere le scorte 1/2

- Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza e' assicurato dai **soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti energetici :**
- **Nessuna soglia per (benzina, gasolio, carboturbo e Olio Combustibile) e**
- **oltre una soglia determinata di 50 mila tonn complessivamente per tutti gli altri prodotti della lista** (Regolamento CE n. 1099/2008)
- **Obbligo particolare per il GPL (no scorte solo contributo OCSIT)**
- **Obbligo particolare per tutti gli altri prodotti della lista che non superano complessivamente la soglia di 50 mila tonn (no scorte solo contributo OCSIT)**
- **L'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti**



Soggetti obbligati a detenere le scorte 2/2

- Nel DM annuale sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati e **l'adeguamento avviene dal 1 Aprile di ogni anno: Anno scorta: 1 aprile – 31 marzo**
- **Costo contributo obbligatorio all'OCSIT può essere separato contabilmente dal prezzo finale del prodotto**



Scorte specifiche / in prodotti

1/2

- Si prevedono le scorte di proprietà di un organismo pubblico (OCSIT) detenute sotto forma di prodotti (la lista in art. 9, comma 2):
 - » Il MiSE decide annualmente il numero di giorni di scorte specifiche che l'OCSIT deve detenere sotto forma di prodotti selezionati che coprano almeno il 75% del consumo in TEP (ton per 1,2).
 - » **I prodotti devono comprendere sempre almeno: gasolio, benzina, carboturbo e olio combustibile. Se serve altro si deciderà annualmente la tipologia di prodotto da aggiungere. Previsione almeno due anni prima per ulteriori prodotti.**
- Tuttavia, qualora nell'anno il MiSE non opti per la detenzione di scorte specifiche di OCSIT, i soggetti obbligati devono:
 - » Detenere almeno 1/3 (30 giorni) dell'obbligo di scorta sotto forma di prodotti che riflettano l'andamento dei consumi **(stesse modalità delle scorte specifiche ma di proprietà degli operatori economici in misura uguale alla proporzione del proprio immesso in consumo)** ... il dettaglio nella slide n. 10



Scorte specifiche / in prodotti

2/2

- Quindi, almeno 1/3 (30 giorni) dell'obbligo di scorta devono essere assicurati dai soggetti obbligati o con la modalità delle "scorte specifiche OCSIT" (*proprietà di OCSIT*) o con la modalità delle "scorte specifiche in prodotti" (*proprietà soggetti obbligati*);
- La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad 1/3 dell'obbligo
- Il MiSE comunica alla CE il numero minimo dei giorni di scorte specifiche OCSIT deciso (che si applica a tutte le categorie di prodotti scelti) insieme alla durata dell'impegno (minimo 1 anno)
- E' prevista una flessibilità operativa per le operazioni di refreshing delle scorte specifiche
- **Scorte di sicurezza all'estero oltre ad una prima franchigia di 30 mila tonnellate (a vantaggio soprattutto dei più piccoli soggetti obbligati) entro un limite massimo per ciascun soggetto obbligato (50% fino al 2014 fino ad arrivare al 20% nel 2017) .**
- **Scorte specifiche OCSIT o "scorte specifiche in prodotti" solo su territorio nazionale (gradualmente per il Jet fuel: 20 giorni nel 2013, 15 nel 2014, 10 nel 2015, 5 nel 2016, 0 nel 2017)**



La metodologia per il rispetto dell'obbligo a livello Paese

1/3

- Ogni anno il MiSE sceglie il più favorevole di uno dei due seguenti metodi di calcolo:
 - » Si conteggiano le scorte di tutti i prodotti petroliferi moltiplicando le rispettive tonnellate per 1,065 per trasformare tutto in T.E.P.
- Si conteggiano le scorte di solo alcuni prodotti petroliferi: benzine, jet fuel (del tipo gasoline, naphta type o JP4, kerosene), altro kerosene, gasolio e olio combustibile (btz e atz), moltiplicandoli per 1,2 per trasformare tutto in T.E.P.
- Non si possono conteggiare le scorte detenute in: oleodotti, botti ferroviarie, navi bunker, nelle stazioni di servizio e distributori al dettaglio, presso i piccoli consumatori, petroliere in mare e scorte militari. Non vanno contabilizzate né i prodotti petroliferi destinati ai bunkeraggi marittimi internazionali, né la nafta (Allegato III)
- Vi è una riduzione del 4% delle scorte di greggio (per produz. Nafta)
- Vi è una deduzione del 10% per “inestraibile”



La metodologia per il rispetto dell'obbligo 2/3

- Nel DM annuale del MiSE, seguendo la procedura riportata negli allegati I e II, si calcola l'“ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese” per l'anno di riferimento in tonnellate equivalenti di petrolio ovvero il “**valore a)**”.
- In base alle dichiarazioni di immissioni in consumo dell'anno precedente, il MiSE calcola l'aggregato “totale Italia immesso in consumo” in tonnellate equivalenti di petrolio, cioè il “**valore b)**” da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere.
- Dividendo l'“ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese” per il “totale Italia immesso in consumo” (**ovvero dividendo il “valore a)” per il “valore b)”**) si ottiene l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento “**valore c)**”.
- I singoli soggetti obbligati moltiplicando il “valore c)” per il proprio quantitativo dichiarato di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, in tonnellate equivalenti di petrolio, ottengono il proprio “valore complessivo di scorta di sicurezza da detenere” o “**valore X.**”



La metodologia per il rispetto dell'obbligo 3/3

- Per ogni soggetto obbligato dividendo il proprio “valore X)” per il numero di 90 (i giorni di scorta minimi da detenere) si otterrà la “**quota individuale giornaliera di scorte di sicurezza**”.
- Tale quota individuale potrà essere detenuta per un massimo equivalente a 60 giorni (**valore X60**) utilizzando **uno o più dei prodotti energetici** di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e la rimanente parte nelle modalità “scorte specifiche in prodotti” per il complemento a 30 rispetto alle scorte specifiche che l'OCSIT ha dichiarato di detenere per l'anno di riferimento (valore X30)).
- La parte di scorte di sicurezza del tipo “**valore X30**)” può essere detenuta dal singolo soggetto obbligato **proporzionalmente al proprio “impresso in consumo” degli stessi prodotti indicati** nel DM annuale del MiSE, nell'anno precedente a quello di riferimento, *relativamente alle tipologie di prodotti utilizzabili come scorte “specifiche” o in “prodotti” con le caratteristiche delle scorte specifiche (che devono essere sempre almeno benzina, gasolio, carboturbo e Olio combustibile), .*



Organismo Centrale di stoccaggio Italiano (OCSIT)

- Le funzioni di OCSIT sono affidate all'Acquirente Unico S.p.A., con indirizzi del **MiSE** (la delega della legge Comunitaria indicava la possibilità/opportunità di avvalersi di organismi esistenti nel settore e non si è reputato opportuno, nella attuale situazione economica, istituire un nuovo ente: A.U. è il soggetto che più di altri ha delle competenze e svolge funzioni che permettono delle sinergie funzionali e delle economie gestionali)
- **L'OCSIT ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche di prodotti petroliferi nel territorio italiano.**
- **L'OCSIT ha altresì il compito di organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali.**



OCSIT (2/3)

- **Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCSIT sono posti a carico dei soggetti che abbiano immesso in consumo prodotti petroliferi mediante un contributo articolato in una quota fissa ed una quota variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente.**
- L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il MEF, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT.



OCSIT (3/3)

- I soggetti obbligati possono delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio ad un Organismo centrale
 - » **Obiettivo: facilitare l'adempimento delle società dotate di insufficienti capacità di stoccaggio**
- Può concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte di petrolio per conto dell'OCSIT stesso
- Gli impianti di stoccaggio dell'OCSIT e tutte le opere ad essi connesse, indipendentemente dalla loro dimensione, rientrano tra le infrastrutture energetiche strategiche del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.
- **Ad essi si applica la procedura autorizzativa semplificata che prevede l'autorizzazione unica rilasciata dal MiSE, con il concerto del MIT (per i depositi costieri) e l'intesa con la regione interessata.**




La gestione delle scorte all'estero

- E' prevista la possibilità di detenere le scorte negli altri Stati della Unione Europea:
 - » Occorre la autorizzazione preliminare degli Stati interessati;
 - » Non sono possibili sub deleghe;
 - » Non sono più necessari gli accordi bilaterali ma è sufficiente la assicurazione degli altri Stati dell'UE sulla effettuazione dei controlli in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 2009/119/CE attraverso un Memorandum of understanding (MoU) firmato a livello amministrativo;
 - » Sono permessi i tickets negli SM della Comunità ma solo se prevedono **disponibilità ed accessibilità fisica dei prodotti**
- E' prevista la possibilità di detenere le scorte presso "terzi" all'interno del territorio nazionale:
 - » E' sufficiente la comunicazione preliminare al MiSE, che tuttavia potrà con DM imporre limiti o condizioni e modalità operative a tali deleghe (**Semplificazione delle procedure ed informatizzazione tramite l'OCSIT**)



Delega dell'obbligo per l'ITALIA


(le scorte di sicurezza)



- Delega dell'obbligo da parte dei soggetti obbligati
- Delega dell'obbligo dall'OCSIT ai soggetti obbligati/operatori economici ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche



Delega dell'obbligo tra diversi Stati Membri (le scorte di sicurezza)



→ Delega dell'obbligo da parte degli operatori economici

→ Delega dell'obbligo dall'OCS a operatori economici *ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche*

→ Delega dell'obbligo, tramite accordo, tra i diversi OCS *ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche*



Delega dell'obbligo

(gestione delle scorte specifiche, escluso vendita e acquisto)

ITALIA



OCSIT



Articolo 7 (14.b)

**Soggetti obbligati/Operatori Economici
con depositi sul territorio Italiano**

- Delega della gestione delle scorte specifiche con accordo tra gli SM / OCS (Non possibile in Italia a causa obbligo detenzione su territorio nazionale)
- Delega della *gestione* delle scorte specifiche agli operatori economici



Procedure d'emergenza

- Il MiSE e l'OCSIT partecipano presso la Commissione UE al “Gruppo di coordinamento”, consultivo, istituito per facilitare il coordinamento e l'attuazione delle misure
 - » Il MiSE con il supporto dell'OCSIT prepara un “piano d'intervento” da attuare in caso di crisi sia per le azioni di destoccaggio sia per la riduzione dei consumi, così come un “piano di contingentamento”.
- Nel caso di assenza della azione coordinata decisa dall'AIE ma con situazione di difficoltà di approvvigionamento per l'Italia (crisi locale):
 - » Il MiSE può autorizzare l'utilizzo di “limitate quantità” di scorte di sicurezza e di quelle specifiche e scendere al di sotto 90 giorni anche senza l'autorizzazione della CE;
 - » Il MiSE informa l'UE che informa l'AIE e convoca una riunione del “Gruppo di coordinamento”.



Reportistica : Il MiSE con il supporto dell'OCSIT 1/2

Tutte le comunicazioni effettuate, a norma del “decreto scorte”, tra i soggetti obbligati ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del MiSE e dell'OCSIT

- Comunicazione mensile alla CE ed AIE
 - » con il dettaglio delle scorte detenute, l'ultimo giorno del mese civile precedente:
 - a) In Italia;
 - b) negli altri Paesi Comunitari,
 - c) in Italia ma a favore di altri Paesi o OCS



Reportistica : Il MiSE con il supporto dell'OCSIT 2/2

- **Comunicazione mensile**

- » Scorte commerciali e Scorte d'emergenza - entro 55 giorni da mese di riferimento con MOS
- » Scorte specifiche - entro 1 mese da mese di riferimento

- **Comunicazione annuale**

- » elabora e mantiene aggiornato un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza (escluse le scorte specifiche) che contiene informazioni sulla localizzazione, consistenza, proprietà e natura delle scorte - entro 25 febbraio di Y+1 con dati riferiti al 31 dicembre dell'anno Y
- » Eventualmente il MiSE non decida di dotarsi di scorte specifiche elabora un "Rapporto sulle misure adottate per garantire la disponibilità delle scorte", entro 31 gennaio di ogni anno



I BIOCARBURANTI per il rispetto dell'obbligo

Ai fini della copertura delle scorte si possono contabilizzare i biocarburanti e gli additivi quando:

1. sono stoccati già miscelati ai prodotti petroliferi interessati
 2. sono stoccati separatamente sul territorio nazionale a condizione **che i soggetti obbligati autocertifichino** che tali biocarburanti siano destinati alla miscelazione con i prodotti petroliferi stoccati in maniera congruente alle modalità di stoccaggio previste nel dlgs scorte ed, inoltre, che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti
 3. sono stoccati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dallo Stato Italiano, **purché tale Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che** tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel "dlgs scorte" e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti
- » **Quindi nei casi 2. e 3. solo se i biocarburanti sono destinati, tramite accordi tra le parti (soggetto obbligato e produttore/detentore del biocarburante), ad essere miscelati con gasolio detenuto a scorta entro un max di 25% o benzina a scorta entro un max del 5% anche se detenuti in siti/depositi separati**



Altre misure per efficienza mercato oil

Costituzione di un mercato della logistica petrolifera:

a) entro 180 gg con DM del MiSE, si provvede alla costituzione, ed alla organizzazione di una piattaforma di mercato di domanda e offerta di logistica petrolifera, presso il GME (che la gestirà), al fine di rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili a breve, a medio ed a lungo termine, con le relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, attraverso modelli standardizzati.

Costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi per autotrazione :

a) entro 180 gg con DM del MiSE, si provvede alla costituzione ed alla organizzazione, presso il GME (che la gestirà), di una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione;

b) Dopo due anni su proposta del GME, con DM del MiSE è approvato il regolamento del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione (borsa dei carburanti).



altre misure : **Statistiche petrolifere**

- a) obbligo per gli operatori economici che svolgono attività in Italia di comunicare i dati statistici del nuovo “questionario petrolio” (presto sul sito) e dei “prezzi carburanti” del MiSE

- b) sanzione per chi non ottempera “nei tempi e nei modi previsti”



La NORMA TRANSITORIA

Dal 1 gennaio 2013 e fino alla emanazione del primo Decreto annuale del Ministro dello sviluppo economico, previsto da questo Dlgs, l'obbligo si ritiene assolto quando un volume pari ad almeno 30 giorni dell'obbligo stesso, per la relativa quota assegnata, sia detenuto sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2 nella misura di un terzo delle singole quote vigenti comunicate dal MiSE e la rimanente parte di 60 giorni sia assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 (ovvero [il greggio e/o prodotti petroliferi a scelta](#)).



Prime attività conseguenti l'emanazione del DLGS 249/2012 1/2

- Comunicazione ad CE per Art. 9. comma 8 DLGS scorte in riferimento ad Art. 9, comma 5 della direttiva **(fatto)**
- Decreto direttoriale transitorio estero (Art. 25, comma 5)
- Definizione testo standard del MoU per scorte estere in Italia e per scorte Italiane all'estero (Art. 8, comma 1, lett. c) **(in elaborazione)**
- Completamento e test sito internet con piattaforma di comunicazione del MiSE **(in elaborazione avanzata)**
- ricezione dichiarazioni di "immesso in consumo nell'anno 2012" (Art. 7, comma 6) **(lettera circolare e file excel pronti e sul sito a brevissimo)**
- Piano per definire obiettivi, priorità, strumenti operativi e modalità utilizzo risorse destinate al servizio OCSIT ed indirizzi MiSE
- Decreto contributo provvisorio copertura costi del 2013 OCSIT.



Prime attività segue 2/2

- Fornitura di informazioni da Agenzia delle dogane per condivisione elenco soggetti obbligati (per accisa e imposta di consumo sui prodotti petroliferi) come da Art. 2, comma 1, lett. d) **(in arrivo)**
- Attività propedeutica agli Accordi di programma con il Ministero della Difesa e con NATO per utilizzo logistica militare di scorta petrolifera dismessa
- Verifica fattibilità tecnico/economica tenute scorte c/o altri OCS in EU da parte di OCSIT
- Primo DM annuale di definizione dell'obbligo per il 2013 **(in preparazione)**



La comunicazione delle informazioni

- Il sito internet del MiSE su scorte OIL

- <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/scorte.asp>
(attivo)

- La e-mail dedicata per informazioni e quesiti inerenti le scorte OIL

- dgsaie.scorteoil@mise.gov.it (attiva)